

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza n. 989 del 26.06.14  
Giudice: Dr. Marini

Depenalizzazione – Sanzioni amministrative – ZTL – Assunta nullità verbale (per indicazione del rilevamento da parte di agenti di PM anziché tramite un'apparecchiatura elettronica di rilevamento delle infrazioni) - Insussistenza nullità – Validità verbale –

*“Come risulta dalla documentazione versata in atti dalla PM, vi sono tutti gli elementi affinché il cittadino fosse messo in grado di comprendere chiaramente l'oggetto della contestazione ad esso rivolta”.*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza n. 1330 del 14.10.14  
Giudice: Dr. Morlini

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative - ZTL – Titolare di permesso – Mancato rinnovo – Elemento soggettivo della violazione – Insussistenza ex art. 3 L. 689/81 -

*“Chi dimentica di rinnovare il permesso, pur avendone diritto e senza che l'Amministrazione abbia comunicato l'imminente scadenza, sbaglia una volta sola in ragione di tale dimenticanza ... mentre non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo di contrasto con l'ordinamento, per dolo o per colpa, le successive violazioni integrate dai singoli accessi alla ZTL, atteso che esse traggono origine unicamente dalla precedente omissione”.*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza 241/13  
Giudice: Dr. Marini

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative - ZTL – Titolare di permesso – Mancato rinnovo – Insussistenza violazione –

*Non ha rilievo alcuno la buona fede dell'utente (né il fatto che avesse un potenziale diritto di accesso in ZTL) rilevando solo la dimenticanza del cittadino nel rinnovo del permesso di accesso (e quindi di errore imputabile. (difforme alla sent. 1330/14 Dr. Morlini)*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza del 24.1.2013 n.  
Giudice: Dr. Ramponi

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative - ZTL – Titolare di permesso – Mancato rinnovo – Insussistenza violazione -

*Non ha rilievo alcuno la buona fede dell'utente (né il fatto che avesse un potenziale diritto di accesso in ZTL) rilevando solo la dimenticanza del cittadino nel rinnovo del permesso di accesso (e quindi di errore imputabile. (conforme alla precedente n. 241/13 Dr. Marini)*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza n. 1356/10 del 15.10.10  
Giudice: Dr. Fanticini

*Nessun obbligo di comunicazione incombe sull'Amministrazione opposta se non l'apposizione di idonea segnaletica stradale (per la rubrica vedi sentenza, ora non disponibile).*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza n. 734 del 15.05.14  
Giudice: Dr. Boiardi

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative – Impugnazione preavviso di fermo relativo cartelle – Esclusione opposizione ex L. 689 del 1981 – Applicazione dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. – B) Divieto ultrapetizione -

A) *“In tema di esecuzione forzata delle sanzioni amministrative, l’opposizione avverso la cartella esattoriale (n.d.r. e quindi anche avverso il preavviso di fermo amministrativo) per far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come il pagamento, la prescrizione, la morte dell’autore del fatto) non è quella disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, bensì l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., poiché la contestazione investe esclusivamente il diritto di procedere all’esecuzione”* (Conforme a Trib. Salerno 11-2-2014 dove si precisa ulteriormente che l’opposizione ex L. 689/81 è invece ammissibile nel caso in cui il fermo non è stato preceduto dalla notifica dell’ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, né dalla notifica della cartella esattoriale. Qualora viceversa si eccepisca, ad esempio, la mancata notifica della cartella il rimedio è l’opposizione all’esecuzione).

B) *(Nella sentenza – vedi - si enuncia anche il principio del divieto di ultrapetizione, non potendo il giudice fondare la sentenza su motivi non dedotti dal ricorrente, nel caso appunto la mancata notifica del verbale, non eccepita ... n.d.r. nel ricorso, bensì semmai – tardivamente - in udienza: cfr. in merito Sent. 1356/10 Dr. Fanticini e Sent. 11.11.2010 Dr. Poppi. n. 1513/10 e sent. 251/14 Dr. Morlini di seguito citate)*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza n. 1513 del 11.11.10  
Giudice: Dr. Poppi

Depenalizzazione – Violazioni amministrative – Motivi di opposizione – Proponibilità in prima udienza ex art. 320 cpc – Non proponibilità (*per la specialità del rito*)

*I motivi proposti in udienza debbono essere considerati ex art. 23 L. 689/81 tardivi e come tali non ammissibili e non possono essere svolti nel verbale di prima udienza né rilevati d’ufficio dal giudice di pace*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza n. 1356/10  
Giudice: Dr. Fanticini

Depenalizzazione – Violazioni amministrative – Motivi di opposizione – Proponibilità d’ufficio - Non proponibilità

*Il giudice di pace non può rilevare d’ufficio motivi di opposizione non posti dalla parte*

Tribunale di Reggio Emilia  
Sentenza n. 251/14  
Giudice: Dr. Morlini

Depenalizzazione – Violazioni amministrative – Motivi di opposizione – Proponibilità d’ufficio - Non proponibilità

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza n. 729 del 15.5.14

Giudice: Dr. Ferrari

Condominio – Oneri – Prova pagamento – Non contestazione – Sussistenza prova ex art. 115 c.p.c.-

B) Imputazione del pagamento

Un pagamento “*deve ritenersi provato in applicazione del principio di non contestazione espresso dall’art. 115 c.p.c.*” B) (Imputazione pagamento: vedi sentenza)

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza n. 739 del 8.5.14

Giudice: Dr. Ramponi

Depenalizzazione – Sanzioni amministrative – A) Competenza territoriale – Inderogabilità – Necessità eccezione o rilevazione entro la prima udienza ex art. 38 c.p.c. – B) Cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/81 –

*A)La competenza per territorio per il giudizio di opposizione a ordinanze ingiunzioni o a verbali sanzionatori amministrativi in materia di violazioni del codice della strada è, a tenore dell’art. 204 bis del medesimo codice, di natura inderogabile (conforme a Cass. Ord. 2657/12 – Cass. Ord. 944/11); nondimeno, la presente causa in primo grado è stata radicata avanti a giudice, pur sicuramente incompetente, nella vigenza dell’art. 38 cpc come riformato dalla novella di cui alla legge 69/2009, senza che il giudice adito abbia rilevato o la parte convenuta abbia sollevato la relativa eccezione entro la prima udienza (conforme a Cass. Ord. 3537/14); ne consegue nel caso di specie la tardività e inammissibilità di una eccezione di incompetenza non rilevata tempestivamente, è tempestivamente svolta, con consequenziale rigetto ... della corrispondente eccezione B) Cumulo giuridico di violazioni diverse dalle ZTL: “Invero, non può trovare applicazione nel caso di specie l’art. 198 II comma C.d.S. posto che non si verte in materia di violazioni concernenti l’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato”; vedi motivazione sentenza*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza n. 1760/13

Giudice: Dr. Ramponi

Depenalizzazione – Sanzioni amministrative – Cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/81 – Sussistenza entro certi limiti, criteri e condizioni -

*Vedi sentenza*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza n. 1221 del 28.07.11

Giudice: Dr. Casadonte

Depenalizzazione – Sanzioni amministrative – Cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/81 – Sussistenza *Conferma sent. n. 2116/08 del Giudice di Pace di RE che ha ritenuto applicabili gli articoli 8 e 8 bis della L. 689/81 prevalenti sull’art. 198 cds*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 696 del 8.5.14

Giudice: Dr. Boiardi

Depenalizzazione – Sanzioni Amministrative – A) Esimente art. 3 L. 689/81 – Insussistenza – B) Cumulo giuridico art. 8 L. 689/81 – Insussistenza del Cumulo -

*A) “questo giudice ritiene che non sussistano nel caso in esame elementi di fatto idonei a ingenerare, nell’appellato, il convincimento che la circolazione nella suddetta zona a traffico limitato fosse legittima Né parte appellata ha evidenziato circostanze fattuali estranee all’autore dell’infrazione idonee a indurre quest’ultimo incolpevolmente in errore” (Cfr. Cass. 16320/10-*

Cass. 3861/08 – Cass. 9662/06 – Cass. 11253/04 – Cass. 7603/01 secondo cui l'errore deve essere incolpevole; del resto per Cass. S.U. 20930/09 l'art. 3 L. 689/81 configura una presunzione iuris tantum di colpa in capo al trasgressore per cui grava sul trasgressore l'onere della prova della sussistenza dell'errore e della sua scusabilità).

B) *“quanto poi alla richiesta di applicazione della “continuazione” tra le violazioni amministrative, ai sensi dell’art. 8 L. 689/81 occorre osservare che Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire, a più riprese, che in tema di sanzioni pecuniarie, la L. 689/81 art. 8 prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un’unica azione od omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte (Cass. 27799/05 – Cass. 12974/98 – Cass. 25644/08); in tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall’art. 81 c.p., sia perché la menzionata L. 689/81 art. 8 al comma 2 prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l’intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l’interpretazione analogica le norme in favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi (Cass. 5252/11); a ciò si aggiunga che in materia di violazioni di divieti di accesso nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, l’art. 198 co. 2 cds esclude finanche la possibilità di fare applicazione del c.d. cumulo “giuridico” delle sanzioni, esplicitamente prevedendo che il trasgressore “soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 987 del 27.6.14

Giudice: Dr. Ferrari

Depenalizzazione – Sanzioni Amministrative – A) Esimente art. 4 L. 689/81 – Insussistenza – B) Cumulo giuridico art. 8 L. 689/81 – Insussistenza -

*A) Non è ravvisabile alcuna scriminante (nella necessità di recarsi al lavoro) in grado di privare della sua antigiusuridicità la condotta del (ricorrente) e segnatamente, quella dello stato di necessità prospettata con riguardo alle violazioni accertate e poste in relazione con l’esigenza di recarsi al lavoro presso ....”*

*B) Non si può far luogo al cumulo giuridico di sanzioni stante la disposizione speciale di cui al comma secondo dell’articolo 198 CdS*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 319/14

Giudice: Dr. Morlini

Depenalizzazione – Sanzioni Amministrative – Mancata indicazione Giudice competente per opposizione – Validità dell’atto

*Non è invalida la cartella esattoriale per omessa indicazione dell’Ufficio territoriale del Giudice di Pace competente per l’opposizione, motivo che non comporta l’invalidità dell’atto ma al più l’eventuale scusabilità dell’errore nelle modalità e termini di impugnazione (Cass. 15143/09)*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 429/14

Giudice: Dr. Ferrari

Depenalizzazione – Sanzioni Amministrative – Tardività ordinanza prefettizia -

*In assenza di idonea prova da parte della Prefettura dell’inoltro della documentazione da parte dell’autorità che ha emesso il verbale ex art. 204 cds la relativa ordinanza va considerata tardiva*

*perché inviata oltre il termine di 120 giorni dal ricorso (mancando appunto la prova della precedente data di inoltro degli atti, se mai vi è stato)-*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 319/14

Giudice: Dr. Boiardi

Locazioni – Competenza funzionale – Tribunale - Sussistenza

*Riforma Sentenza n. 828/13 GDP RE stabilendo la competenza esclusiva del Tribunale in materia di locazioni, anche per l'ACER*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 740 del 8.5.14

Giudice: Dr. Ramponi

Responsabilità civile – Infortunistica – Incompatibilità danni – A) Insussistenza responsabilità –

B) Carenza probatoria CAI – C) Responsabile del danno – litisconsorte necessario

A) *“Invero la valutazione di apprezzabile veridicità delle dichiarazioni e quindi, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo CAI (cosiddetto CID) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro (i danni erano fortemente ossidati e probabilmente preesistenti al sinistro in oggetto) come accertate in giudizio” cfr. in merito Cass. 15881/13*

B) *“Va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto CID/cai), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario (v. infra), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice” (Cass. S.U. 10311/06); n.d.r. in conformità a ciò, del resto ed inoltre, “il modulo CAI costituisce una presunzione “iuris tantum” valevole nei confronti dell'assicuratore e come tale superabile con prova contraria” (fra le altre Cass. 2659/03) appunto valutabile dal giudice (Cass. 20352/10); n.d.r. contra le S.U. nel senso che il responsabile del danno sarebbe un litisconsorte facoltativo v. la successiva Cass. 10304/12;*

C) *“Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato in giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano” (Cass. S.U. 10311 del 5.5.06 e Cass. 12257 del 25.5.07)*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 1902 del 09.11.12

Giudice: Dr. Marini

Responsabilità civile – Infortunistica – Carenza vis lesiva – Insussistenza a priori postumi permanenti per insufficienza forza dell'urto rilevabile dagli atti (foto veicoli con danni lievissimi) -

*Ritiene “di poter dedurre dalle fotografie dell'auto tamponante e da quella dell'auto tamponata (fatto noto) l'inesistenza di postumi invalidanti derivanti dal tamponamento (fatto ignoto)”: dalle foto si rileva infatti che il paraurti delle auto sono uno praticamente intonso e l'altro privo di significativi segni che lascino presupporre un urto violento.*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 1896/13

Giudice: Dr. Boiardi

Responsabilità civile – Infortunistica – Responsabile del danno – Litisconsorte necessario

*Il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario ex art. 23 L. 990/69*

Tribunale di Reggio Emilia

Sentenza 828/14

Giudice: Dr. Ferrari

Condominio – Revoca incarico amministratore – Ritardo assunzione funzioni nuovo amministratore  
– Amministrazione di fatto – Incarico – Insussistenza – Compenso – Insussistenza

*“L’amministratore del condominio è un mandatario dei condomini il cui diritto al compenso perdura fino all’investitura di altro soggetto per il compimento degli atti di gestione, implicante la cessazione del rapporto fiduciario tra il vecchio amministratore ed i condomini; ne discende l’impossibilità di riconoscere all’amministratore il diritto a qualunque compenso per il periodo successivo alla cessazione del rapporto fino al passaggio delle consegne al nuovo amministratore, in quanto in tale periodo manca un titolo contrattuale, mentre la prosecuzione di fatto della gestione non può giustificare il sorgere di una simile obbligazione, non essendo riconducibile agli istituti della gestione di affari o all’ingiustificato arricchimento in quanto effettuata contro la volontà del condominio e quale effetto di una condotta inadempiente rispetto all’obbligo del mandatario di rimettere tempestivamente al condominio, ai sensi dell’art. 1713 cod. civ., tutto ciò che ha ricevuto a causa dell’incarico; l’istituto della prorogatio si fonda – infatti - su una presunzione di conformità alla protrazione dei poteri, all’interesse e volontà dei condomini” (Cass. 1445/93)*